



STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 23

Ostiglia, 26.05.2020

PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO "RILANCIO"

È stato recentemente approvato il Decreto 19 maggio 2020, n. 34, cd. **Decreto "Rilancio"**. Con uno stanziamento di 55 miliardi di euro, il Provvedimento introduce numerose disposizioni agevolative a favore di imprese, professionisti e famiglie.

Di seguito si analizzano le principali novità di interesse fiscale contenute nel Decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza Covid-19, il comma 1, art. 24, D.L. 34/2020 ha previsto che le **imprese** e i **lavoratori autonomi** con un **volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni**, **non sono tenuti al versamento**:

- del **saldo dell'IRAP** dovuta per il **2019**; rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo d'imposta 2019;
- della **prima rata**, pari al 40% o al 50% se contribuente soggetto ISA, dell'**acconto dell'IRAP** dovuta per il **2020**; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

In sostanza, il contribuente ha due benefici:

- **non effettuerà il versamento del saldo a debito dell'IRAP 2019**. Diversamente, qualora il contribuente risulti a credito potrà beneficiare della compensazione (o di rimborso) del relativo importo;
- **non verserà il primo acconto IRAP 2020**, calcolato secondo il metodo storico (40% o 50%). Quando determinerà il saldo per l'anno 2020, di fatto, considererà come se avesse versato anche detto primo acconto.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE

L'articolo 25 prevede, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti in possesso di partita IVA** e:

- esercenti **attività d'impresa**;
- titolari di **reddito agrario**.

Il **contributo** a fondo perduto **non spetta**:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica;
- agli enti pubblici di cui all'[articolo 74, TUIR](#);
- ai soggetti di cui all'[articolo 162-bis, TUIR](#) (intermediari finanziari);

- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli [articoli 27 e 38 D.L. n. 18/2020](#), ovvero percettori dell'indennità di € 600, ma solo professionisti iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ([D.Lgs n. 509/1994](#) e [n. 103/1996](#)).

Da quanto sopra ne consegue che **artigiani e commercianti** possono **richiedere il contributo a fondo perduto** sebbene abbiano beneficiato dell'indennità di € 600 ai sensi dell'art. 28, D.L. n. 18/2020.

Condizioni per l'accesso al contributo

Il contributo spetta esclusivamente:

- ai titolari di **reddito agrario di cui all'articolo 32, TUIR**
- ed ai **soggetti con ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR o **compensi** di cui all'articolo 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 5.000.000,00** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in oggetto.

Inoltre i soggetti interessati possono beneficiare del **contributo a fondo perduto** a condizione che **l'ammontare del fatturato** e dei corrispettivi **del mese di aprile 2020** sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del **mese di aprile 2019**.

La norma precisa che al fine di determinare correttamente i predetti importi, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una **percentuale all'eventuale differenza se positiva** tra l'ammontare del fatturato e dei **corrispettivi del mese di aprile 2019** e **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020**.

contributo spettante	=	fatturato/corrispettivi aprile 2019	-	fatturato/corrispettivi aprile 2020	X	percentuale
-----------------------------	----------	--------------------------------------------	----------	--------------------------------------------	----------	--------------------

Le percentuali da applicare alla differenza se positiva tra fatturato/corrispettivi 2019 e fatturato/corrispettivi 2020 risultano le seguenti:

- **20%** per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori € 400.000,00** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'agevolazione infine:

- **non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP;**
- **non rileva** altresì ai fini del **rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.**

Procedura per l'accesso al contributo



Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si noti che l'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza il **contributo a fondo perduto** è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.**

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

L'articolo 28 del Decreto Rilancio prevede l'attribuzione a imprese, professionisti ed enti non commerciali, di un **credito di imposta** per i **canoni** corrisposti da **marzo a maggio 2020** per la **locazione** degli immobili ad uso non abitativo utilizzati per l'attività.

Il credito di imposta è inoltre attribuito in caso di **affitto d'azienda**, sempre a condizione che vi sia un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.

Soggetti interessati

Sono interessati all'agevolazione **le imprese/i professionisti con ricavi/compensi** relativi al **periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (**2019**, per la generalità dei soggetti) **non superiori a 5 milioni di euro.**

Per le **strutture alberghiere e agrituristiche** è attribuito a prescindere dal volume di ricavi registrato nel periodo di imposta precedente.

Per fruire dell'agevolazione, le imprese/professionisti devono presentare una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio 2020) di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (2019).

Sono interessati all'agevolazione anche gli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore** e gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, con riferimento ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo **svolgimento dell'attività istituzionale.**

Agevolazione spettante

Il credito di imposta è attribuito in misura del:

- **60% dei canoni di locazione, leasing o concessione** corrisposti nel periodo di imposta **2020**:
 - in relazione ai mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, va fatto riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2020**;
 - per l'utilizzo di **immobili ad uso non abitativo** destinati allo **svolgimento dell'attività** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale;
- **30% dei canoni corrisposti per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un **immobile a uso non abitativo** destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale.

Utilizzo

Previo **effettivo pagamento dei canoni**, il credito d'imposta in esame potrà essere **utilizzato**:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure
- in **compensazione orizzontale nel Mod. F24** (successivamente al pagamento dei canoni).

Non si applicano i limiti alla compensazione di cui all'[articolo 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (€ 250.000 annui) e di cui all'[articolo 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (1 milione di euro dal 2020).

Cessione del credito di imposta

L'articolo 122 del Decreto Rilancio dispone che **dal 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del Decreto) **e fino al 31 dicembre 2021**, i titolari di alcuni specifici crediti di imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, possono **scegliere di cederli** (anche parzialmente) ad **altri soggetti**, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Tale possibilità è ammessa anche in relazione al credito di imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda.

I cessionari (che hanno accettato di ricevere il credito d'imposta) **utilizzano l'importo anche in compensazione nel Mod. F24**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

È espressamente previsto che:

- la **quota di credito non utilizzata** nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso;
- **non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione** di cui all'[art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007](#) (€ 250.000 annui) e di [art. 34, Legge n. 388/2000](#) (1 milione di euro dal 2020);
- i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Un prossimo **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità operative con cui effettuare la cessione del credito, compreso l'esercizio dell'opzione in via telematica.

Rilevanza fiscale

Il credito d'imposta in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del **valore della produzione ai fini IRAP**;
- **non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR** (deducibilità degli interessi passivi e deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta **non è cumulabile con il credito d'imposta cd. "negozi e botteghe"** di cui all'[articolo 65, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), in relazione alle **medesime spese sostenute**.

Si ricorda che il citato credito di imposta è riconosciuto:

- ai **soggetti esercenti attività d'impresa** (vendita di beni e servizi al pubblico) oggetto di sospensione, **conduttori di immobili** rientranti nella **categoria C/1** (negozi o botteghe);
- nella misura del **60% del canone di locazione** corrisposto per il **mese di marzo 2020**.

IL "MAXI BONUS" DEL 110% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO, SISMABONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

L'art. 119, D.L. n. 34/2020 ha introdotto per determinati interventi di **riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici**, un forte potenziamento del beneficio fiscale.

Per tali interventi, le cui spese sono sostenute a partire **dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021**, è infatti prevista una **detrazione d'imposta pari al 110% del costo dell'intervento** (entro limiti di spesa previsti), vale a dire fino al totale azzeramento della spesa a carico del contribuente, il quale potrà **optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura**.

Si tratta di interventi "propulsori", vale a dire che attivano il "maxi bonus" anche per **altri interventi** rientranti nell'ambito:

- **del risparmio energetico**, indicati dall'[art. 14, D.L. n. 63/2013](#);
- dell'installazione di specifici **impianti fotovoltaici** e relativi **accumulatori integrati**;
- dell'installazione di **infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici**,

purché **realizzati congiuntamente** agli interventi "base" individuati dalla norma.

Interventi di riqualificazione energetica

Le disposizioni del comma 1, art. 119, Decreto Rilancio, prevedono una specifica deroga alla disciplina fiscale dell'[art. 14, D.L. n. 63/2013](#), in materia di detrazioni per **interventi di risparmio energetico**, elevando le ordinarie percentuali di detrazione per **tre specifici interventi di riqualificazione energetica** riguardanti **l'isolazione termica dell'involucro dell'edificio** e la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale**. Per tali interventi è previsto, a determinate condizioni, che **la detrazione sia incrementata fino al 110%** delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente.



ATTENZIONE

Il beneficio è:

- *ricosciuto sulle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**;*
- *ripartito in **cinque quote annuali di pari importo**.*

Interventi di isolamento termico dell'involucro

La maxi detrazione è riconosciuta innanzitutto per gli interventi di **isolamento termico** delle **superfici opache verticali e orizzontali**:

- che interessano **l'involucro dell'edificio**;
- con un'**incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio** medesimo.

Sono perciò **esclusi gli interventi su superfici trasparenti (compresi gli infissi)**, almeno se realizzati in modo indipendente (si vedano i successivi paragrafi).

La norma prevede che la detrazione sia calcolata su **un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio. Ciò ammette la detrazione per interventi eseguiti sia su singole unità abitative, sia su condomini.

I **materiali isolanti utilizzati** devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al **Decreto 11 ottobre 2017**.

Sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni di edifici

Sono ammessi al beneficio gli interventi sulle **parti comuni degli edifici** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti **centralizzati** per:

- il **riscaldamento**;
- il **raffrescamento** o
- la **fornitura di acqua calda sanitaria**

a condensazione, con efficienza almeno pari alla **classe A**, e **a pompa di calore**.

Tra gli impianti ammessi al beneficio sono compresi quelli **ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di **impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo** (per cui l'art. 119 in esame ha previsto una specifica disciplina), ovvero con **impianti di microgenerazione**.

La detrazione è ammessa su **un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo **smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito**.

Sostituzione di impianti di climatizzazione su edifici unifamiliari

È riconosciuta la detrazione pari al 110% delle spese per interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti anche se eseguiti sugli edifici unifamiliari**.

La sostituzione deve avvenire **con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore**, ivi inclusi gli **impianti ibridi o geotermici**, anche **abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo**, ovvero con **impianti di microgenerazione**.

Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a € 30.000** ed è riconosciuta inoltre per le spese relative allo **smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito**.

Altri interventi realizzati congiuntamente

Sebbene la detrazione massima pari al 110% sia riconosciuta per **tre tipologie di intervento specifiche** ed individuate dalla norma, come sopra illustrato, il **comma 2**, art. 119, Decreto Rilancio, tuttavia, **amplia la portata del bonus** e prevede che l'agevolazione si applichi anche a **tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, D.L. n. 63/2013**:

- **nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento** previsti dalla legislazione vigente. Il citato art. 14 prevede tuttavia dei valori massimi di detrazione, non di spesa; si ritiene pertanto che andrà preso in considerazione il rapporto tra la detrazione "ordinaria" ed il massimo di spesa agevolabile per ciascun intervento. Ad esempio, per l'installazione di schermature solari, per cui è prevista una detrazione "ordinaria" pari al 50% fino ad un massimo di € 60.000, la spesa massima agevolabile sarà pari a € 120.000;
- **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1** (isolamento termico dell'involucro dell'edificio o sostituzione impianti di climatizzazione sia su condomini che su case singole).



La detrazione massima è quindi ammessa anche per interventi quali la sostituzione degli infissi (pareti non opache), a condizione che sia realizzata congiuntamente ad uno degli interventi base previsti dal comma 1, come, ad esempio, interventi di isolamento termico dell'involucro (cappotto termico).

Requisiti minimi

Al fine di poter accedere alla detrazione massima, i tre interventi "trainanti" e gli interventi di riqualificazione energetica ex. [art. 14, D.L. n. 63/2013](#) realizzati congiuntamente, devono rispondere ad alcuni specifici **requisiti minimi previsti da decreti di cui al comma 3-ter, art. 14, D.L. n. 63/2013**.

Gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente all'installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:

- il miglioramento di **almeno due classi energetiche dell'edificio**, ovvero **se non possibile**,
- il conseguimento della **classe energetica più alta**,

da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica (A.P.E)**, **ante e post intervento**, rilasciato da **tecnico abilitato** nella forma della **dichiarazione asseverata**.

Infrastrutture ricarica veicoli elettrici

La **realizzazione congiunta ad uno degli interventi "trainanti" previsti al primo comma**, è condizione necessaria anche per l'estensione della "maxi detrazione" all'**installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**.

Come previsto dal **comma 8, art. 119, D.L. 34/2020**, la detrazione, disciplinata dall'[art. 16-ter, D.L. n. 63/2013](#), è infatti **riconosciuta nella misura del 110%**, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo, sempreché l'installazione sia **eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1**.

Sismabonus e assicurazione eventi calamitosi

Fanno parte degli interventi "trainanti" la maxi detrazione anche le **opere per la riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus")**, previsti dai **commi da 1-bis a 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013**. Il **comma 4, art. 119, D.L. Rilancio**, dispone infatti l'aumento dell'aliquota di detrazione al **110%** per questa tipologia di interventi.

L'**articolo** in esame **esclude inoltre esplicitamente** l'applicazione della detrazione maggiorata agli interventi eseguiti su **edifici ubicati in zona sismica 4**; possano accedere all'agevolazione estesa quindi solo le spese effettuate per **opere riguardanti immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3**.

La detrazione pari al 110% è riconosciuta sulle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.

 <p>ATTENZIONE</p>	<p><i>In caso di:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione;• contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi <p><i>la detrazione del premio assicurativo, prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), TUIR, e riconosciuta nella misura del 19%, è elevata al 90%.</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impianti solari fotovoltaici

I **commi 5 e 6 dell'art. 119, D.L. Rilancio**, estendono la **detrazione del 110%** anche alle spese sostenute per:

- l'installazione di **impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica** su edifici ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettere a\), b\), c\) e d\), D.P.R. n. 412/1993](#), nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), [D.P.R. n. 380/2001](#), il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale);

- l'installazione **contestuale o successiva** di **sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione è riconosciuta:

- sulle spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**;
- fino ad un ammontare complessivo delle stesse **spese non superiore a € 48.000**;
- in **5 quote annuali** di pari importo;
- a condizione che l'installazione degli impianti **sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi** di cui ai commi 1 o 4 (isolazione termica dell'involucro, sostituzione impianti di climatizzazione e sismabonus).



*La norma prevede la **non cumulabilità della detrazione con altri incentivi pubblici** e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. L'agevolazione è inoltre **subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito.***

ATTENZIONE

Ambito oggettivo e soggettivo

La maggiorazione della detrazione si applica agli interventi effettuati **su condomini** e su **singole unità abitative** (edifici unifamiliari).

Secondo quanto previsto da **comma 9, art. 119**, le disposizioni sin qui esaminate, si applicano per interventi eseguiti da:

- **condomini**,
- **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **su unità immobiliari**. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3, art. 119, D.L. Rilancio (**interventi di riqualificazione energetica**) **non si applicano** alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su **edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**. Ne consegue che gli interventi di adeguamento sismico e installazione di impianti fotovoltaici (se eseguiti congiuntamente ad interventi di sismabonus) possono essere realizzati anche su unità singole che non sono abitazione principale;
- **Istituti autonomi case popolari (IACP)**, nonché dagli enti aventi le stesse **finalità sociali** dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "**in house providing**" per interventi realizzati su **immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica**, nonché
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse **posseduti e assegnati in godimento** ai propri soci.

Cessione e sconto in fattura

Per tutti gli interventi disciplinati dall'art. 119, D.L. Rilancio è possibile **accedere all'opzione della cessione del credito d'imposta o del c.d. sconto in fattura** dell'importo corrispondente alla detrazione, disciplinati dal seguente art. 121, D.L. n. 34/2020.

Al fine di esercitare tale opzione è tuttavia previsto che, in base alla tipologia di intervento, venga resa una **certificazione asseverata** che attesti:

- il **rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter, art. 14, D.L. n. 63/2013** e la corrispondente congruità delle spese sostenute, in relazione agli interventi di risparmio energetico (commi da 1 a 3 dell'articolo in esame).

L'asseverazione resa da un tecnico abilitato andrà trasmessa telematicamente all'ENEA secondo le modalità che saranno disposte da successivo Decreto MISE;

- l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (comma 4 dell'articolo in esame) e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi, resa dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.



Il rilascio di attestazioni o asseverazioni infedeli è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. I professionisti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai clienti il risarcimento di eventuali danni, in quanto la non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza del beneficio fiscale.

Visto di conformità

Al fine dell'opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativamente agli interventi disciplinati dall'art. 119, D.L. Rilancio, il contribuente è tenuto a richiedere il **visto di conformità sui dai contenuti nella documentazione** relativa all'intervento, attestante la **sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della detrazione** d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'[articolo 35, D.Lgs, n. 241/1997](#), da parte di **CAF e professionisti abilitati**.

I dati relativi all'opzione sono comunicati **esclusivamente in via telematica** secondo quanto sarà disposto da un successivo provvedimento che includerà le misure attuative.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Con l'[art. 121, D.L. Rilancio](#), è stata nuovamente **ridisegnata la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura**, già fortemente modificata rispetto al 2019 a seguito delle previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

La norma, che **deroga espressamente alle specifiche disposizioni** contenute negli [articoli 14 e 16, D.L. n. 63 /2013](#), anche al fine di supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata all'emergenza da Covid-19, introduce in via sperimentale e **limitatamente agli interventi effettuati nel 2020 e 2021** la possibilità di optare, **alternativamente**, in luogo della detrazione, per:

- un **contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto** (fino all'importo massimo del corrispettivo dovuto), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di **successiva cessione del credito ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- la **trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta** da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di **successive cessioni ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tipologia di interventi

Tali disposizioni si applicano per le **spese sostenute negli anni 2020 e 2021** relative agli interventi di:

1. recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art. 16-bis\), comma 1, lettere a\) e b\)](#), TUIR, vale a dire interventi di **manutenzione ordinaria eseguiti su parti comuni di edificio e manutenzione straordinaria**;

2. **efficienza energetica** di cui all'[art. 14, D.L. n. 63/2013](#), compresi gli interventi per cui è prevista la detrazione pari al 110% della spesa sostenuta individuati dall'art. 119, Decreto Rilancio;
3. **adozione di misure antisismiche** di cui all'[art. 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 63/2013](#), compresi gli interventi individuati dal comma 4, art. 119, D.L. n. 34/2020;
4. **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019](#) (c.d. **Bonus facciate**);
5. **installazione di impianti solari fotovoltaici**, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119, Decreto Rilancio;
6. **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'[articolo 16-ter, D.L. n. 63/2013](#).

Utilizzo del credito e relativi controlli

Il credito d'imposta può essere **utilizzato anche in compensazione**, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa **ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.



*La quota di credito d'imposta **non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.***

L'esercizio dell'opzione va **comunicata telematicamente** all'Agenzia delle Entrate che con proprio Provvedimento definirà le modalità attuative.

In caso di controllo sulla corretta fruizione del credito, **i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

In caso di **mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti** che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al **recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante** (maggiorato di sanzioni e interessi) nei confronti dei **primi contribuenti che hanno optato per l'opzione della cessione del credito o sconto in fattura**, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la **responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto e **dei cessionari** per il pagamento dell'importo dovuto.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Gli **articoli 126 e 127**, Decreto Rilancio intervengono prevedendo il **differimento a settembre dei versamenti in scadenza nei mesi di maggio e giugno**, a seguito delle sospensioni previste rispettivamente dal [D.L. n. 18/2020](#) (c.d. "Decreto Cura Italia"), dal [D.L. n. 9/2020](#) (ora abrogato) e dal [D.L. n. 23/2020](#) (c.d. "Decreto Liquidità").

In particolare, il Decreto Rilancio prevede che i **versamenti**:

- **sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020**, ad opera dell'[art. 18, commi da 1 a 6, D.L. n. 23/2020](#);
- **relativi alle ritenute d'acconto** previste dagli [artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/73](#), sospese ad opera dell'[art. 19, D.L. n. 23/2020](#), in favore di **imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 400.000**;

- nonché gli **adempimenti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020**, ad opera del l'art. 5, D.L. n. 9/2020, nei Comuni della c.d. "zona rossa" di cui [all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020](#);
- **in scadenza nel mese di marzo, sospesi** ad opera dell'**art. 61, D.L. n. 18/2020**, relativi alle **ritenute, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria** dovuti dai **soggetti rientranti nei settori più esposti all'emergenza**;
- **da autoliquidazione** in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 dovuti da **contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad € 2.000.000**, sospesi ad opera dell'**art. 62, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020**;

debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, fino a un **massimo di 4 rate** mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.